Circolare n. 2/2021

Oggetto: D.L. "Milleproroghe" (D.L. 183/2020 convertito in L. 21/2021). Principali novità

SEGNALIAMO DI SEGUITO LE PIÙ IMPORTANTI NOVITÀ:

Proroga termini approvazione dei bilanci

Proroga sospensione termini in materia di agevolazioni prima casa

Comunicazione dati vendite a distanza mediante piattaforme digitali proroga della disciplina al 30.06.2021

Obbligo invio corrispettivi telematici al STS

"Bonus Vacanze" proroga utilizzo al 31.12.2021

Differimento termini presentazione domande di integrazione salariale con causale covid-19

Proroga dello SMART WORKING in forma semplificata

1 PREMESSA

La presente Circolare analizza le principali novità del DL 31.12.2020 n. 183 (c.d. "milleproroghe"), come modificato in sede di conversione nella L. 26.2.2021 n. 21 (pubblicata sulla *G.U.* 1.3.2021 n. 51).

2 PROROGA DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEI BILANCI E DELLE MO-DALITÀ DI TENUTA DELLE ASSEMBLEE

In sede di conversione in legge del DL 31.12.2020 n. 183, attraverso una modifica all'art. 106 co. 1 del DL 17.3.2020 n. 18 (conv. L. 24.4.2020 n. 27), è stato stabilito che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c., o alle diverse disposizioni statutarie, per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., nello statuto delle spa è possibile prevedere un termine maggiore a quello ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale entro il quale convocare annualmente l'assemblea ordinaria, comunque non superiore a 180 giorni, quando:

la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato "ovvero";

lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società.

L'art. 2364 co. 2 c.c. è espressamente richiamato nella disciplina delle S.r.l. dall'art. 2478-bis co. 1 c.c.

2.1 PRIMO INTERVENTO DEL DL "MILLEPROROGHE"

Stante il perdurare della situazione emergenziale procurata dall'epidemia da COVID-19, l'art. 3 co. 6 del DL 183/2020 era intervenuto sull'art. 106 co. 7 del DL 18/2020 convertito, sostituendo le parole "entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da Covid-19" con le seguenti: "entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021".

Questa previsione avrebbe consentito – a prescindere dal fatto che lo statuto societario ne contemplasse la possibilità nei casi normativamente previsti (redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società) – la proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci d'esercizio solo fino a fine marzo.

2.2 MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL "MILLEPROROGHE"

In sede di conversione in legge del DL 183/2020, come evidenziato, attraverso una modifica all'art. 106 co. 1 del DL 18/2020 convertito, è stato precisato che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c., o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata, per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Viene stabilito, inoltre, che tutte le disposizioni di cui all'art. 106 del DL 18/2020 convertito (con possibilità, tra l'altro, di svolgere le assemblee "a distanza" a prescindere dalle indicazioni statutarie) si applichino alle assemblee "tenute" entro il 31.7.2021. Non è, quindi, sufficiente la mera convocazione entro tale termine.

I due interventi modificativi dell'art. 106 del DL 18/2020 convertito, adottati in sede di conversione in legge del DL 183/2020, quindi, consentono:

ü da un lato, l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

ü dall'altro, l'adozione, in tutte le assemblee che si terranno fino al 31.7.2021, delle semplificazioni contemplate dall'art. 106 del DL 18/2020 convertito.

3 PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI AGEVO-LAZIONI PRIMA CASA

Mediante l'art. 3 co. 11-quinquies del DL 183/2020 convertito, viene estesa di un ulteriore anno la durata della sospensione dei termini in materia di agevolazione prima casa, prevista dall'art. 24 del DL 23/2020.

3.1 SOSPENSIONE DEI TERMINI

Si ricorda che l'art. 24 del DL 23/2020 (c.d. decreto "liquidità") aveva sospeso, dal 23.2.2020 al 31.12.2020, i termini previsti dalla:

- ü disciplina in materia di agevolazione prima casa (Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86);
- ü disposizione in materia di credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della
 - L. 448/98).

Ora, con la conversione del decreto "milleproroghe", la sospensione è stata prorogata di un ulteriore anno e durerà, quindi, dal 23.2.2020 al 31.12.2021.

I termini sospesi ricominceranno (o cominceranno) a decorrere dall'1.1.2022.

3.2 AMBITO OGGETTIVO DELLA SOSPENSIONE

La sospensione riguarda:

- ü il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato;
- ü il termine di un anno (decorrente dall'acquisto agevolato) per l'alienazione della "vecchia" prima casa, nel caso in cui, al momento dell'acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
- ü il termine di un anno per l'acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un altro immobile agevolato alienato prima di 5 anni dall'acquisto.

4 COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE VENDITE A DISTANZA MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI - PROROGA DELLA DISCIPLINA AL 30.6.2021

L'art. 3 co. 3 del DL 183/2020 convertito ha posticipato dal 31.12.2020 al 30.6.2021 l'applicazione della disciplina relativa agli obblighi comunicativi gravanti sui soggetti passivi che, avvalendosi di interfacce elettroniche (mercati virtuali, piattaforme, portali o mezzi analoghi), facilitano le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea oppure le vendite a distanza di beni oggetto di importazione, di cui all'art. 13 del DL 34/2019.

4.1 OBBLIGHI COMUNICATIVI

La comunicazione in esame è dovuta da tutti i soggetti passivi che gestiscono le piattaforme digitali (o mezzi assimilati) in qualità di intermediari tra un fornitore e un acquirente.

Costituiscono oggetto della comunicazione le vendite a distanza di beni da un fornitore a un acquirente per le quali vi è l'ausilio di un'interfaccia elettronica.

L'interfaccia elettronica della quale si avvale il soggetto passivo consente all'acquirente e al fornitore di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni.

Per "vendite di beni a distanza" si intendono:

- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente:
- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell'acquirente.

La trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre (provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660061).

5 OBBLIGO DI INVIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA - RINVIO

L'art. 3 co. 5 del DL 183/2020 convertito rinvia di un anno (dall'1.1.2021 all'1.1.2022) il termine a partire dal quale gli esercenti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria dovranno assolvere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi inviando i relativi dati al Sistema Tessera sanitaria tramite i registratori telematici (art. 2 co. 6-quater del D. Lgs. 127/2015).

5.1 OBBLIGO DI INVIO DEI CORRISPETTIVI

L'art. 2 co. 1 del D. Lgs. 127/2015 prevede l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72. Sono compresi, tra questi, anche gli esercenti che operano nel settore sanitario e che sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera sanitaria ai sensi dell'art. 3 co. 3 e 4 del D. Lgs. 175/2014 e dei relativi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (es. farmacie, parafarmacie, ottici).

5.2 INVIO DEI CORRISPETTIVI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Per gli esercenti del settore sanitario, il legislatore ha previsto una specifica modalità di assolvimento degli obblighi, stabilendo che essi possono adempiere alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante invio dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera sanitaria, comprensivi dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, così come riportati sul documento commerciale (artt. 2 co. 6-quater del D. Lgs. 127/2015 e 6 co. 1 del DM 19.10.2020).

Con il **Decreto del 29 gennaio 2021** il MEF ha fornito una nuova modalità di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Il testo del decreto, all'art. 7 prevede:

La trasmissione dei dati è effettuata:

- Le spese sostenute nel primo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 luglio 2021;
- Le spese sostenute nel secondo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 gennaio
 2022;

5.3 OBBLIGO DI INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA TRAMITE REGISTRATORI TELEMATICI

Ai sensi dell'art. 2 co. 6-quater del D. Lgs. 127/2015, nella formulazione antecedente alle modifiche del DL "milleproroghe", gli esercenti del settore sanitario, dall'1.1.2021, avrebbero dovuto adempiere gli obblighi di invio dei corrispettivi esclusivamente mediante trasmissione di tutti i corrispettivi al Sistema Tessera sanitaria tramite i registratori telematici.

Tuttavia, l'art. 3 co. 5 del DL 183/2020 convertito ha rinviato di un anno il suddetto termine. Pertanto, soltanto a partire dall'1.1.2022 la descritta modalità di invio dei corrispettivi diverrà obbligatoria.

.....

In base all'art. 6 co. 2 del DM 19.10.2020, i dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera sanitaria entro il termine di cui all'art. 2 co. 6-ter del D. Lgs. 127/2015, ossia entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione ai fini IVA.

6 "BONUS VACANZE" - PROROGA UTILIZZO AL 31.12.2021

Con l'art. 7 co. 3-bis del DL 183/2020 convertito è stato ulteriormente prorogato dal 30.6.2021 al 31.12.2021 il termine ultimo per utilizzare il c.d. "bonus vacanze" di cui all'art. 176 del DL 34/2020 convertito.

Il *bonus* è utilizzabile una sola volta da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta:

- ü nella misura dell'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti;
- ü per il 20% come detrazione IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale.

7 DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INTEGRAZIONE SALARIALE CON CAUSALE COVID-19

L'art. 11 co. 10-bis del DL 183/2020 convertito differisce al 31.3.2021:

- ü i termini decadenziali per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ü i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31.12.2020.

Gli ammortizzatori sociali in questione sono la Cassa integrazione guadagni ordinaria, l'Assegno ordinario e la Cassa integrazione guadagni in deroga con causale emergenziale COVID-19, la cui disciplina è stata regolata dagli artt. 19 - 22-quinquies del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia") e modificata da successive disposizioni, quali il DL 34/2020 (c.d. "Rilancio"), il DL 104/2020 (c.d. "Agosto") e il DL 137/2020 (c.d. "Ristori").

In particolare, l'art. 12-bis del citato DL 137/2020 aveva differito al 15.11.2020 i termini decadenziali di invio delle domande di integrazione salariale COVID-19, nonché di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo, che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocavano nel mese di settembre 2020.

8 PROROGA DELLO SMART WORKING IN FORMA SEMPLIFICATA

L'art. 19 del DL 183/2020 convertito proroga, fino al 30.4.2021, i co. 3 e 4 dell'art. 90 del DL 34/2020, che prevedono la possibilità, per i datori di lavoro privati, di attivare lo *smart working* per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, comunicando telematicamente i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, e adempiendo anche telematicamente all'obbligo di rendere al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ai lavoratori l'informativa in materia di sicurezza sul lavoro (art. 22 della L. 81/2017).

.....